



## **PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE**

### **Art. 1** *(Finalità)*

Lo Stato riconosce alla donna il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

### **Art. 2**

Lo Stato promuove e sviluppa i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie ad evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. In particolare:

- a) istituisce consultori o strutture similari
- b) promuove l'educazione affettiva/sexuale nelle scuole
- c) facilita l'accesso ai metodi anticoncezionali

### **Art. 3**

Lo Stato promuove ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. In particolare:

- a) la informa sui diritti a lei spettanti, sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- b) la informa sulle modalità idonee a ottenere il rispetto della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- c) contribuisce a far superare le cause economiche e sociali che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

### **Art. 4**

L'interruzione volontaria della gravidanza viene decisa dalla donna, anche se minorenni, entro i primi 90 giorni senza obbligo di fornire giustificazioni per la sua scelta.

In seguito ai 90 giorni potrà farne richiesta se la prosecuzione della gravidanza arrechi un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Tale richiesta verrà valutata dal personale medico-sanitario competente.

### **Art. 5**

L'interruzione volontaria della gravidanza può avvenire in strutture sanitarie pubbliche o private. Viene eseguita gratuitamente per donne residenti e sammarinesi nelle strutture sanitarie pubbliche nel rispetto della privacy della richiedente.

Se l'aborto avviene in strutture private nel territorio, o fuori territorio sia in strutture pubbliche che private, la richiedente potrà ottenere il rimborso nella misura del costo della prestazione resa nella struttura sanitaria pubblica sammarinese.

#### **Art. 6**

Il personale medico-sanitario può sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione, ma alla donna deve comunque essere garantito il servizio.

Il personale medico-sanitario, di qualsiasi natura sia il rapporto di lavoro, che all'interno della struttura pubblica sammarinese faccia obiezione di coscienza non potrà praticare aborti volontari nelle strutture private. Pena la sospensione dall'esercizio della professione in Repubblica per 10 anni.

#### **(norme finali)**

#### **Art. 7**

Vengono abrogati gli articoli del codice penale 153 e 154 che prevedono la punibilità per la donna che interrompa volontariamente la gravidanza e per il personale medico-sanitario che procuri materialmente la stessa.

#### **Art. 8**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.